



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione

Modifica del 19 marzo 2019

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 15 aprile 2014, del 5 marzo 2015 e del 7 dicembre 2016¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 10

Salari minimi e modifica salariale

Art. 1 Salari effettivi

Si calcola un aumento salariale pari all'1 per cento della massa salariale AVS di tutti i lavoratori dell'azienda assoggettati ... in data 31 dicembre 2018. L'importo ottenuto è ripartito come segue:

- a) a tutti i lavoratori dell'azienda che percepiscono un salario mensile fino a 5625 franchi viene accordato un aumento salariale generale dell'1 per cento;
- b) l'importo residuo è accordato a titolo individuale.

Non hanno diritto all'aumento i lavoratori impiegati a partire dall'1° ottobre 2018.

La restante parte dell'allegato rimane invariata.

¹ FF 2014 3127, 2015 2137, 2016 8001

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

19 marzo 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr